Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2561

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, DE SENA, FIORONI, SANGALLI, Mariapia GARAVAGLIA, MAZZUCONI, MONGIELLO, PERTOLDI, DI GIOVAN PAOLO, CECCANTI, TREU, VITA e RUSCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2011

Nuove disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – Risale al 1942, con il codice della navigazione, la prima disciplina organica del demanio marittimo. Da allora gli aspetti funzionali del medesimo sono profondamente mutati e pertanto appare indispensabile intervenire al fine di dettare nuove disposizioni che siano in linea con le trasformazioni degli ultimi anni.

All'epoca erano privilegiate funzioni, da un lato, di tipo conservativo, necessarie alla tutela fisica del bene, dall'altro dirette alla tutela dei tradizionali, cosiddetti, pubblici usi del mare, consistenti nella difesa nazionale, nella navigazione e nel traffico marittimo, nella pesca, nella cantieristica.

Successivamente, sono affiorati nuovi interessi pubblici collegati all'utilizzazione del demanio marittimo e, agli usi appena sopra menzionati, si sono aggiunti quelli destinati a soddisfare gli interessi connessi al turismo, alla balneazione, alla fruizione del paesaggio, all'ambiente ed al tempo libero, che sono diventati preponderanti rispetto a quelli tradizionali. L'elevatissima diffusione di tali usi ha determinato una trasformazione della connotazione stessa del demanio marittimo, e ne ha privilegiato la potenzialità di sfruttamento economico e imprenditoriale al servizio di interessi collettivi diffusi.

Nasce e si evolve dunque l'esigenza di incentivare e sviluppare quelle attività che si servono del demanio per fornire servizi di pubblico interesse nell'ambito dell'impiego del tempo libero all'aria aperta (ferie, vacanze, e così via).

In tale contesto è mutata anche la prospettiva con cui viene inquadrato ai fini giuridici ed amministrativi l'istituto della concessione dei beni del demanio marittimo. La concessione, da «strumento eccezionale» è diventato «strumento normale» anche ai fini dell'individuazione della destinazione del bene. Ciò significa che la destinazione del demanio marittimo a uso generale cede il posto alla destinazione a usi particolari e la concessione, da mero strumento costitutivo di situazioni giuridiche soggettive in capo al concessionario, si trasforma in strumento di valorizzazione economica del bene e dell'attività imprenditoriale che vi insiste con benefici effetti a vantaggio della collettività ed un incremento costante e produttivo sull'aspetto occupazionale.

Perciò, in definitiva, si può dire che oggi l'utilità che il demanio marittimo offre al pubblico non deriva più dal bene demaniale in sé e per sé, ma dall'organizzazione imprenditoriale che lo gestisce per un miglior soddisfacimento dei bisogni della società moderna.

Che tale attività, svolta in forma imprenditoriale, debba essere armonicamente sviluppata è ormai ampiamente riconosciuto, almeno a parole.

Il gruppo del Partito democratico, in entrambi i rami del Parlamento, ha presentato ordini del giorno volti ad impegnare il Governo a riconoscere la specificità del turismo ricreativo balneare, l'originalità e la particolarità dell'organizzazione delle nostre spiagge nel panorama europeo.

Come è stato rilevato, infatti, gli stabilimenti balneari sono una importante realtà socio-economica tipica del settore del turismo del nostro Paese, che nel corso di anni hanno sempre garantito un elevato livello di accoglienza e di servizi a favore dei cittadini e della clientela turistica internazionale.

Si tratta di strutture, diffuse in tutto il territorio costiero del Paese ed in alcune particolari aree, come la Campania, la Versilia e diversi tratti della la costa adriatica e tirre-

nica (romagnola, marchigiana, abruzzese), che hanno raggiunto livelli di significatività economica paragonabile a quella di veri e propri distretti produttivi manifatturieri. Sono, inoltre, fortemente integrati con l'offerta alberghiera contribuendo significativamente al prodotto interno lordo scaturente dal fenomeno turistico nazionale.

Sulla base di recenti dati, nel territorio nazionale sono attualmente operative circa 28.000 concessioni turistico-ricreative, che in media occupano durante la stagione estiva non meno di 300.000 addetti, ai quali vanno aggiunti quelli occupati nell'indotto, ovvero dagli esercizi pubblici e dagli esercizi commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari.

Gli stabilimenti balneari, oltre a rappresentare un settore primario della nostra economia, svolgono una imprescindibile attività a tutela dei turisti garantendo loro le necessarie informazioni quotidiane sulla balneabilità del mare, la sorveglianza delle coste e l'assistenza immediata in caso di emergenza a mare.

Inoltre, non può sottovalutarsi il decisivo ruolo svolto dagli stabilimenti balneari a tutela dell'ambiente naturale costiero ed in particolare nelle operazioni di pulizia, di sorveglianza e di manutenzione degli arenili.

Pertanto, la gestione di uno stabilimento balneare deve essere considerata una vera e propria attività imprenditoriale complessa, chiamata contemporaneamente a gestire una serie di servizi alla clientela turistica ed in conseguenza ad intrattenere rapporti di natura economica con altre attività commerciali, a garantire un adeguato livello occupazionale e a svolgere servizi di tutela pubblica dei bagnanti e di manutenzione ambientale dell'ecosistema marino nei tratti di costa di competenza.

Proprio per le caratteristiche descritte, gli stabilimenti balneari del nostro Paese si distinguono profondamente da quelli del resto dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna, Portogallo e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e in molti casi sono gestiti direttamente dagli alberghi e a disposizione esclusivamente della loro clientela.

I nuovi interessi collegati all'utilizzazione del demanio sono dotati di peculiarità tali da comportare una disciplina normativa speciale e diversificata rispetto alla normativa generale, e sotto certi aspetti antiquata, del codice della navigazione.

A tale riconoscimento non è però seguita, nei fatti, una strategia politica in grado di recepire e dare una risposta esauriente anche a livello normativo delle esigenze descritte.

Per le concessioni del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo è stato redatto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che è intervenuto meritoriamente ad adeguare la normativa delle concessioni di specie assicurando la continuità delle medesime attraverso la durata dei titoli pari a quattro anni, la preferenza nel rinnovo a favore del precedente concessionario e criteri uniformi di determinazione dei canoni concessori.

Si tratta peraltro di una legge lacunosa, che deve essere integrata dalla disciplina più generale del codice della navigazione, la quale, però, per quanto già detto, si dimostra oggi non adeguata e in parte anche superata dall'intervenuta competenza regionale e comunale in materia.

Sicché il suddetto decreto-legge n. 400 del 1993 non è risultato pienamente soddisfacente. Tant'è che più volte è stato corretto: nel 2001, con l'articolo 10, della legge 16 marzo 2001, n. 88; nel 2003, con l'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172; nel 2006, con l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nonostante le correzioni e la possibilità di poterlo ancora migliorare, esso appare ancora oggi come tra i pochi se non l'unico provvedimento legislativo italiano in grado di assicurare risposte esaurienti alla categoria riconoscendo tra l'altro per la prima volta nell'ordinamento legisla-

tivo del Paese, con il suoi articolo 1, gli stabilimenti balneari come «imprese turistico-ricreative»

Si sente dunque l'esigenza di adottare un complesso normativo del tutto nuovo, totalmente svincolato dalla disciplina generale del codice della navigazione (come è stato fatto sostanzialmente con i porti con la legge 28 gennaio 1994, n. 84), che regoli le concessioni in oggetto nella loro globalità e nella valorizzazione delle loro peculiarità, mirando, da un lato, all'incentivazione delle attività imprenditoriali esistenti «come quelle di cui si parla» che usano il demanio marittimo non per interessi individuali, ma per soddisfare interessi pubblici e, d'altro lato, a soddisfare l'esigenza di tutela del pubblico in genere e degli utenti in particolare, che hanno diritto a usufruire dei servizi di spiaggia in modo accessibile e non discriminatorio.

Questa duplice esigenza si può soddisfare mediante il riconoscimento che i servizi offerti sono «servizi d'interesse economico generale», ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che siano cioè in condizioni di assicurare un «accesso efficiente ed equo di tutte le persone a servizi di alta qualità in grado di rispondere alle loro esigenze». Si tratta di servizi i cui caratteri sono «il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori».

Il servizio universale assicura «che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti gli utenti e consumatori finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile»; continuità significa che «il prestatore del servizio è tenuto a garantire la fornitura del servizio senza interruzione»; la qualità del servizio implica «la definizione, il monitoraggio e l'applicazione di requisiti di qualità da parte delle autorità pubbliche»; l'accessibilità delle tariffe «impone che un servizio di interesse economico generale sia offerto ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a tutti»; la tutela degli utenti e dei consumatori si esprime nei caratteri sopra menzionati (il virgolettato riporta passi del Libro verde sui servizi di interesse generale: COM(2003)270 definitivo).

Con particolare riguardo alle utilizzazioni turistico-ricreative del demanio, si può dunque affermare che le attività meritevoli di essere incentivate sono tanto la balneazione che usufruisce di spiagge libere, che quella che si avvale delle attrezzature offerte dagli stabilimenti balneari.

Ancor prima che venisse dato corso al federalismo demaniale, l'articolo 11, comma 8, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (legge sul turismo) prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio che definisce i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico «cessano di avere applicazione le disposizioni relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *l),* della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida».

Per alcune regioni non è ancora intervenuta alcuna legge di adeguamento al citato decreto del Presidente del Consiglio.

Il presente disegno di legge è conforme all'evoluzione normativa in materia di competenze regionali apportate dalle modifiche del titolo V della Costituzione e della subdelega affidata prima alle regioni e poi ai comuni delle funzioni nella materia *de qua* (riforma Bassanini) oggi ulteriormente confermata dal provvedimento sul federalismo demaniale recentemente approvata dall'attuale Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la valorizzazione e lo sviluppo dell'offerta turistica costiera, le regioni regolano l'uso del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e delle sue pertinenze secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le concessioni turistico-ricreative sono considerate servizi sociali e d'interesse economico generale.

3. La concessione di cui al comma 2 è un contratto a titolo oneroso che l'autorità competente conclude con un imprenditore al quale attribuisce l'uso esclusivo di parte dei beni del demanio marittimo e ricreativo per gestirli per scopi imprenditoriali per la produzione di servizi turistico-ricreativi per la diretta fruizione del mare, con un apparato produttivo stabile formato da persone e beni strumentali. Il titolare della concessione è a tutti gli effetti il consegnatario del bene.

4. È opera destinata alla diretta fruizione del mare ogni infrastruttura che concretamente rende possibile o migliore, ad una collettività aperta di potenziali utenti, l'uso del mare. Sono escluse le sole opere di uso strettamente privato, non aperte all'uso pubblico neppure a titolo oneroso.

5. Sono impianti della impresa turistico-ricreativa le strutture ricettive fisse o mobili realizzate in tutto o in parte su aree demaniali o nel mare territoriale per la fornitura di uno o più servizi. Sono pertinenze delle attività turistico-ricreative sul demanio marittimo e sono considerate opere di facile sgombero i piani di calpestio e le opere sugli stessi che non superino l'altezza di metri 3,20 alla parte finale della zona di grondaia

del tetto soprastante. Non sono considerate pertinenze di facile sgombero le cabine in muratura che possono essere inserite nelle attività balneari con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

6. L'impresa turistico-ricreativa fornisce servizi per l'utilizzo diretto del mare e ogni altro servizio eventualmente connesso o complementare, con uno o più impianti, relative pertinenze e avvalendosi di personale specializzato, anche in connessione con l'esercizio di attività turistiche integrate.

Art. 2.

1. Il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fatti salvi gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero e il rispetto della vigente normativa urbanistica, ha valenza economica ed ha lo scopo di assicurare la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche esistenti e di prevedere, per le zone libere, tipologie di concessione che ne favoriscano lo sviluppo turistico-ricreativo, realizzando le migliori condizioni di equilibrio tra domanda ed offerta di servizi, in un corretto rapporto tra aree concesse e arenili liberamente fruibili. Tali beni sono strumentali al perseguimento della programmazione regionale.

2. Il piano di utilizzazione di cui al comma 1 fornisce ai comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza.

3. Le caratteristiche architettoniche e strutturali delle concessioni e gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti sono specificati nei piani particolareggiati di utilizzazione di cui al comma 2 ed aggiornati ogni due anni, sentite le associazioni sindacali di cate-

goria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese turistico-ricreative in concessione e per gli *standard* minimi anche i rappresentanti dei consumatori e degli utenti, designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le procedure di affidamento delle concessioni hanno luogo nel rispetto della programmazione contenuta nel piano di utilizzazione di cui al comma 1.

5. All'imprenditore che chiede di conformare la concessione alle previsioni del piano di utilizzazione di cui al comma 1, la concessione medesima è prorogata per la durata necessaria all'ammortamento dei costi sostenuti.

6. È consentito, in attesa della predisposizione ed approvazione dei piani regionali e comunali particolareggiati di cui al presente articolo, il rilascio di concessioni suppletive di quelle esistenti per le necessarie modificazioni strutturali ricadenti nell'ambito delle concessioni.

Art. 3.

1. La presente legge si applica alle concessioni di beni del demanio marittimo per le seguenti finalità turistico-ricreative:

a) realizzazione e gestione di stabilimenti balneari;

b) realizzazione di spiagge libere;

c) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;

d) esercizi commerciali complementari alle attività turistico-ricreative;

e) attività ricreative e sportive;

f) attività di locazione e noleggio di unità da diporto;

g) realizzazione e gestione di strutture ricettive;

h) servizi di altra natura complementari alle attività turistico-ricreative.

Art. 4.

1. Le regioni individuano ulteriori concessioni di beni del demanio marittimo a integrazione dell'elenco di cui all'articolo 3.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, sono rilasciate con licenza.

3. Qualora i beni si trovino nell'ambito della circoscrizione territoriale di un porto di rilevanza economica internazionale o nazionale, le concessioni sono rilasciate dall'autorità portuale o, in mancanza, dall'autorità marittima.

4. Le concessioni di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a venti anni. Possono avere durata superiore su richiesta degli interessati in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decrto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, predisposti dalle regioni secondo una previsione regionale che rapporti l'entità dell'investimento per i decenni successivi.

5. La durata delle concessioni di cui al comma 1, in essere alla data del 31 dicembre 2015, è portata a venti anni, su richiesta del concessionario da formulare entro la data del 30 settembre 2015.

6. L'amministrazione concedente verifica almeno ogni tre anni la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e le altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità dei servizi resi agli utenti alle previsioni contenute nell'atto di concessione.

7. L'amministrazione concedente verifica annualmente l'avvenuta corresponsione del canone e la validità del relativo deposito cauzionale di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della

navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

8. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocabili quando, a giudizio discrezionale dell'amministrazione concedente, l'area concessa debba essere destinata, in tutto o in parte, a soddisfare un diverso e prevalente interesse pubblico. In caso di revoca il concessionario ha diritto ad una indennità ristorativa pari al valore attualizzato dell'impresa, nel suo complesso unitario di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, in quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi, valutato dall'amministrazione concedente.

9. Alle concessioni di cui al comma 1 non si applica la lettera *f*) del primo comma dell'articolo 47 del codice della navigazione. In deroga al quarto comma dell'articolo 47 del codice della navigazione, è dovuto al concessionario decaduto un indennizzo pari al valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, da compensare con eventuali debiti del concessionario stesso derivanti da inadempienze alla convenzione.

10. A ogni scadenza, le concessioni di cui al comma 1 sono rinnovate, su domanda del concessionario, secondo la procedura indicata ai sensi dell'articolo 8.

Art. 5.

1. Sono concessionari d'impresa turistico-ricreativa l'imprenditore singolo o associato, la società di persone o di capitali, la società o l'ente che esercita a qualunque titolo attività imprenditoriali anche diverse purché iscritti nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per tipologia di attività svolta.

2. Le imprese turistico-ricreative già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute alla iscrizione o alla reiscrizione nel registro di cui al comma 1 entro sei mesi dalla medesima data.

3. Il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicura che i dati relativi alle imprese turistico-ricreative, pervengano al sistema informativo del demanio marittimo, distinte per tipologia di attività, dimensione, personale impiegato, *standard* minimi di qualità dei servizi offerti.

Art. 6.

1. Per l'inizio e la continuazione delle proprie attività, oltre alle coperture assicurative obbligatorie secondo la normativa vigente, il concessionario d'impresa turistico-ricreativa deve essere dotato di coperture assicurative per la responsabilità civile, adeguate alla tipologia e alla estensione dei servizi offerti, al numero delle persone impiegate, anche saltuariamente, e al numero massimo di utenti a cui i servizi possono essere resi.

2. Il possesso delle coperture assicurative di cui al comma 1 deve essere documentato, anche mediante autocertificazione, all'atto della iscrizione o reiscrizione nel registro delle imprese di cui alla citata legge n. 580 del 1993.

3. Le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricreative sono abilitate a stipulare polizze assicurative collettive e cumulative nonché a prestare garanzie fideiussorie per le imprese associate.

Art. 7.

1. I concessionari delle imprese turistico-ricreative presentano all'autorità concedente apposita comunicazione concernente l'avvenuta iscrizione o reiscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 5, con le specificazioni in esso indicate.

2. L'autorità concedente verifica le comunicazioni di cui al comma 1 sulla base anche delle segnalazioni pervenute da parte degli utenti.

3. La verifica e la contestazione da parte dell'autorità concedente della insussistenza totale o parziale dei servizi offerti e dei relativi *standard* come comunicati dall'impresa determinano l'obbligo dell'impresa stessa di astenersi dall'attività fino alla regolarizzazione.

4. L'autorità concedente trasmette ogni sei mesi al sistema informativo del demanio marittimo gli esiti delle verifiche.

Art. 8.

1. L'amministrazione individua il soggetto cui affidare la concessione, selezionandolo tra le richieste di concessione ammesse alla comparazione, sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto all'utenza, dopo avere accertato che le domande di concessione presentate siano compatibili con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero e doganale.

2. A parità di condizioni è data preferenza alla richiesta che prevede uno o più dei seguenti interventi:

a) attrezzature o impianti progettati valutando il contesto paesaggistico, storico e ambientale della località;

b) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettonica;

c) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico,

d) sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;

e) materiali ecocompatibili;

f) maggiore investimento per la valorizzazione del bene.

3. L'amministrazione concedente può disporre, per una sola volta, l'adeguamento dei progetti a motivate prescrizioni, al fine di consentirne la compatibilità con la valoriz-

zazione turistica ed economica della zona, la tutela del paesaggio e dell'ambiente.

4. Qualora non siano state presentate domande concorrenti, l'autorità concedente procede a rinnovare la concessione al precedente concessionario.

5. Il soggetto che ottiene una concessione già assentita ad altri, deve corrispondere al precedente concessionario una indennità ristorativa pari al valore attualizzato dell'impresa, valutato nel suo complesso unitario di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, in quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi. L'amministrazione concedente provvede alla valutazione dell'indennità e alla sua pubblicizzazione. L'indennità deve essere corrisposta prima del rilascio della concessione pena l'esclusione del soggetto dall'assegnazione della concessione.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande di concessioni.

Art. 9.

1. La domanda di concessione presentata all'autorità concedente deve essere corredata della seguente documentazione:

a) elementi strutturali, con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti;

b) aspetti igienici e sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;

c) accessibilità ai parcheggi;

d) rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità ed accessibilità, in particolare per i portatori di *handicap*;

e) dinamica evolutiva del paesaggio;

f) diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui;

g) indicatori dei servizi e delle tariffe;

h) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'im-

piego di manodopera nella gestione delle aree concesse, con riferimento al numero degli addetti e alle mansioni;

i) idoneità tecnica ed economica del richiedente comprovante il possesso delle capacità per gestire la concessione, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore turistico-ricreativo.

Art. 10.

1. Non può essere concessionario il richiedente:

a) condannato con sentenza passata in giudicato per uno o più dei seguenti reati:

1) partecipazione a un'organizzazione criminale;

2) corruzione;

3) frode;

4) riciclaggio dei proventi di attività illecite;

b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;

c) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo;

d) che sia sospettato di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso;

e) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 11.

1. Per le concessioni di cui alla presente legge, nonché per le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare terri-

toriale per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, la misura del canone è determinata dall'atto di concessione nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo. Le aree demaniali marittime oggetto di concessione sono classificate nelle seguenti categorie:

a) categoria A: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

b) categoria B: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

c) categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica.

2. La regione, sentiti i comuni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale delle imprese turistico-ricreative in concessione, individua con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, le aree demaniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale.

3. Nelle more dell'emanazione, da parte della regione, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, la categoria di riferimento è la C.

4. L'importo del canone annuo è determinato come segue:

a) area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

b) area occupata da manufatti o impianti: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

c) area occupata da pertinenze del demanio marittimo, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, destinate in via esclusiva o prevalente ad attività balneari o ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro

quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

d) area occupata da pertinenze del demanio marittimo, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

e) specchi acquei compresi entro cento metri dalla costa, incluse le opere marittime con funzione protettiva: euro 0,80 al metro quadrato;

f) specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

g) specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

h) specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio oltre cento metri dalle coste: euro 0,25 al metro quadrato.

5. L'importo del canone annuo, come determinato ai sensi del comma 4, è ridotto delle seguenti percentuali, da applicare in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta:

a) fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento;

b) oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento;

c) oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento;

d) oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento;

e) oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento;

f) oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

6. L'importo del canone annuo di cui al comma 4 è ridotto nella misura del 50 per cento:

a) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta e im-

mediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari;

b) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o alla Federazione italiana vela.

7. L'importo del canone di cui al comma 4 è ridotto del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto e annesso piano finanziario, un onere economico iniziale di almeno euro 50.000. Le amministrazioni comunali provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento e alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario.

8. L'importo del canone di cui al comma 4 è ridotto del 95 per cento:

a) per le concessioni destinate alla libera e gratuita balneazione, a condizione che vengano realizzati esclusivamente i servizi generali: di pronto soccorso, di sicurezza della balneazione, igienici e docce, di spogliatoio a rotazione. L'amministrazione comunale stabilisce le tariffe per la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione e la gestione di tali servizi con l'esclusione di qualsiasi forma di lucro.

b) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi e aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici.

9. L'importo del canone di cui al comma 4 è ridotto del 30 per cento per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici.

10. Le riduzioni di cui ai commi da 5 a 9 non sono cumulabili.

11. I canoni annui di cui al comma 4 sono rapportati al periodo di tempo in cui il bene oggetto della concessione è effettivamente utilizzato durante l'anno.

Art. 12.

1. L'occupazione demaniale per il periodo intercorrente fra la scadenza della concessione e la stipula del nuovo atto è regolata, senza formalità istruttorie, con licenza a favore del precedente concessionario.

Art. 13.

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La cauzione è intestata all'amministrazione comunale per garantire l'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, con riferimento al versamento del canone e alle modalità di esercizio dell'attività.

Art. 14.

1. Gli affidamenti previsti dall'articolo 45-*bis* del codice della navigazione sono accolti qualora il provvedimento di diniego non sia stato comunicato al concessionario nei quindici giorni successivi alla presentazione della domanda.

2. Le variazioni di concessione di portata non essenziale e di durata non superiore a

120 giorni, sono effettuate previa comunicazione all'amministrazione concedente.

Art. 15.

1. Compatibilmente con le disposizioni del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, l'autorità concedente regola con autorizzazione l'utilizzo temporaneo delle aree libere e delle relative pertinenze per il periodo di tempo necessario allo svolgimento di manifestazioni pubbliche o per altri utilizzi per finalità turistico-ricreative. Il relativo canone è corrisposto per ciascun giorno di utilizzo.

€ 2,00